

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1000

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, LENOCI, MARTELLI, INTINI, DIGLIO,
SPINI, ZAVETTIERI, FIANDROTTI, BARBALACE, AMODEO,
NONNE, DE CARLI**

Presentata il 16 luglio 1987

Istituzione del Consiglio generale dell'emigrazione italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento, il Governo e l'opinione pubblica avvertono acutamente il disagio derivante dalla mancanza, nel momento della discussione e dell'applicazione delle leggi, della voce proveniente da quella larga parte di popolazione costituita dai cittadini emigrati all'estero.

Sintomo di tale disagio sono i numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare o popolare che hanno cercato possibili soluzioni del problema, essenzialmente attraverso due strade: favorire l'espressione del voto politico, consentendo la partecipazione, dal luogo di residenza, alle consultazioni elettorali indette in Italia; oppure istituire un organismo rappresentativo dell'emigrazione, al quale chiedere consulenza quando si tratti di assumere decisioni che per qualche verso incidano sulla situazione dei residenti all'estero.

Nel primo filone si collocano tutte le iniziative anche popolari, tendenti a con-

sentire la votazione per delega, o per corrispondenza, o in seggi istituiti all'estero; iniziative che sono state abbandonate o per la loro incompatibilità con norme costituzionali, o per la dichiarata opposizione di alcuni Stati stranieri all'ipotesi di consentire lo svolgimento di votazioni politiche sul loro territorio, o per l'oggettiva complessità ed onerosità delle soluzioni proposte.

Un primo decisivo passo è stato compiuto in occasione delle votazioni per il Parlamento europeo. Ma proprio in quella circostanza si è verificato non soltanto quanto sia difficile organizzare le votazioni in seggi istituiti all'estero, ma anche quanto tale agevolazione risulti sostanzialmente poco interessante per gli emigrati.

In effetti, la partecipazione attiva dei potenziali elettori, pur stimolati in ogni modo a provvedere tempestivamente ai semplici adempimenti che li avrebbero messi in grado di partecipare alle ele-

zioni, fu scarsissima. Crediamo che ciò sia da attribuire in gran parte al fatto che essi avrebbero dovuto votare, in ogni caso, non per liste di candidati espresse dal mondo dell'emigrazione, come si sarebbe potuto ottenere con l'istituzione di uno o più collegi elettorali all'estero, ma per i candidati che si presentavano nei rispettivi luoghi di origine. È facile pensare che l'interesse a veder eleggere un lontano sconosciuto a preferenza di un altro fosse, per i lavoratori all'estero, estremamente tenue.

Del resto, a prescindere dall'atteggiamento degli elettori, ci chiediamo se una loro partecipazione anche totalitaria alle votazioni risolverebbe il problema che è costituito — lo ripetiamo — dalla necessità di portare in Parlamento la voce degli emigrati, l'espressione dei loro disagi, dei loro punti di vista, delle loro esigenze, e non semplicemente di portarvi i loro voti.

Se si esclude, come finora si è fatto anche per ragioni di aderenza alla Costituzione, la ipotesi di istituire collegi elettorali all'estero, non vediamo come l'emigrazione potrebbe essere rappresentata in Parlamento dal solo fatto che una parte dei voti conferiti agli eletti proviene dall'estero: questa circostanza non arricchisce in nessun modo il candidato, non lo rende maggiormente consapevole dei problemi dell'emigrazione e non lo abilita quindi a parlarne con una competenza ed un calore maggiore di quanto non sia già disposto e preparato a fare.

L'ipotesi di estendere il voto politico all'estero sembra quindi poco praticabile e pochissimo utile, mentre appare più costruttivo ricercare la costituzione di un organo rappresentativo dell'emigrazione, che ne esprima gli orientamenti ai massimi livelli.

Tale organismo, che dovrebbe essere direttamente eletto dai cittadini residenti all'estero, soddisfacendone anche il bisogno tante volte espresso di sentirsi partecipi della vita politica della nazione, dovrebbe contribuire alla elaborazione delle leggi che interessano l'emigrazione, non già attraverso un potere di proposta legislativa che è costituzionalmente inconfi-

bile, ma attraverso la comunicazione al Parlamento di pareri e di osservazioni sui provvedimenti in discussione, tali da ampliare l'angolo visuale del legislatore mettendolo in grado di decidere con più vasta conoscenza dei problemi.

Non sembra sufficiente dare all'organismo di cui si propone l'istituzione il semplice compito di avanzare proposte al Governo, limitandone quindi gli interventi alla pura sfera esecutiva. Il fine da perseguire è — non ci stancheremo di ripeterlo — quello di poter ascoltare la voce degli emigrati nel momento in cui si assumono le decisioni politiche, e non quando tali decisioni debbano essere semplicemente attuate.

La proposta di legge per la istituzione del Consiglio generale dell'emigrazione italiana, che vi sottoponiamo, rispecchia, nella definizione dei compiti da affidare al Consiglio stesso, nella attribuzione dei poteri che gli sono conferiti e nel modo previsto per l'elezione o la nomina dei suoi membri, le esigenze che abbiamo illustrato.

In particolare, un penetrante potere di intervento è riconosciuto al Consiglio dall'articolo 3, che stabilisce norme di stretta collaborazione con il Governo nell'adozione di provvedimenti amministrativi o regolamentari attinenti all'emigrazione, e dall'articolo 5, che attribuisce al Consiglio il diritto di ottenere dalle pubbliche amministrazioni ogni informazione sulle materie di sua competenza.

Quanto alla composizione, tenendo presenti anche le conclusioni scaturite da anni di riflessioni e di consultazioni con le forze politiche e sindacali che agiscono nell'interesse e per conto dell'emigrazione, si è ritenuto che ai membri eletti, costituenti la maggioranza del Consiglio, sia opportuno affiancare rappresentanti delle Regioni, delle confederazioni sindacali, dei partiti politici, delle associazioni, di alcune pubbliche amministrazioni, oltre ad esperti nominati dal Presidente della Repubblica.

Si è avuta infatti presente la necessità che il Consiglio, composto in gran parte da membri che conoscono profondamente

i problemi dell'emigrazione ma che, per forza di cose sono meno edotti ed aggiornati circa i meccanismi organizzativi e le situazioni economico-politiche italiane, accogliesse anche un adeguato numero di membri più inclini ad inquadrare le proposte di soluzione nel disegno complessivo delineato dalle forze politiche per l'intero settore.

Un problema a sé stante è costituito dalle modalità di elezione.

La proposta di legge ricalca, in parte, le norme applicate per le elezioni politiche ed affida agli uffici consolari lo svolgimento delle operazioni di voto.

Non ci si può nascondere, tuttavia, che l'organizzazione di una consultazione elettorale di questa mole richiederà uno sforzo organizzativo che la rete consolare, come è attualmente strutturata, sosterrà con grande difficoltà e che inoltre, in alcuni Paesi, le votazioni pubbliche sono fermamente e formalmente interdette agli stranieri.

Una alternativa potrebbe essere costituita dall'espressione del voto per corrispondenza; il che non assicurerebbe che il voto sia personale, libero e segreto, come la Costituzione prescrive. D'altra parte, l'organismo da eleggere non è il

Parlamento o altro organo costituzionale, e questa circostanza consente una certa libertà di scelta fra i sistemi di votazione.

Nella proposta di legge, che viene portata alla vostra attenzione, l'alternativa fra gli ostacoli di carattere pratico e le garanzie costituzionali è stata risolta a favore di queste ultime, ma è possibile che da un dibattito su questo tema scaturisca una diversa soluzione, alla quale i proponenti non sono pregiudizialmente contrari.

Per il funzionamento del Consiglio generale è prevista una spesa annua di 600 milioni, da imputare sul bilancio del Ministero del tesoro, la designazione di un segretario generale e l'assegnazione di personale agli uffici di segreteria.

Non è previsto alcun compenso per i membri del Consiglio, se non il trattamento di missione con conseguente rimborso delle spese di soggiorno per le giornate previste dalle riunioni e di viaggio; per il presidente ed i membri del comitato di presidenza è invece previsto un assegno di due milioni annui, in considerazione del maggior impegno richiesto dal loro incarico oltre al rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In attuazione degli articoli 3 e 35 della Costituzione, al fine di garantire l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese, è istituito il Consiglio generale dell'emigrazione italiana.

2. Esso è l'organismo rappresentativo dei cittadini italiani residenti all'estero.

ART. 2.

1. Il Consiglio generale dell'emigrazione italiana ha i seguenti compiti:

a) studiare i problemi dell'emigrazione all'estero, anche in connessione al fenomeno delle migrazioni interne e dei frontalieri, in relazione alle cause, agli effetti e alle conseguenze nella vita nazionale, nella prospettiva del superamento degli squilibri economici e sociali, della cessazione dell'esodo di massa, della politica diretta a facilitare il rientro dei lavoratori emigrati;

b) studiare tutte le iniziative che tendano ad eliminare ogni forma di coercizione alla mobilità, rendendo l'emigrazione un fatto di libera scelta;

c) studiare tutte quelle iniziative volte a garantire la difesa delle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati, con particolare riguardo alla parità di trattamento e di diritti con i lavoratori locali, vigilando sull'applicazione e il rispetto degli accordi e contratti collettivi, delle legislazioni nazionali sul lavoro, degli accordi e delle convenzioni internazionali;

d) studiare e verificare periodicamente l'entità del fenomeno migratorio anche nei suoi aspetti umani, sociali, mo-

rali, culturali ed economici, con particolare riferimento ai diritti civili e politici dei lavoratori emigrati e alla tutela della lingua italiana e dell'identità nazionale e culturale, nel pieno rispetto degli orientamenti sociali e culturali dei Paesi di accoglimento;

e) promuovere, d'intesa con il Governo e con le regioni, la convocazione di conferenze nazionali e regionali sui problemi dell'emigrazione;

f) elaborare annualmente, e presentare al Parlamento e al Governo, una relazione sui problemi e sulle prospettive dell'emigrazione, nonché sulla propria attività;

g) vigilare sul collocamento all'estero, anche al fine di impedire ogni forma di ingaggio privato e a scopo di lucro, della manodopera;

h) promuovere la formazione di commissioni miste con corrispondenti organismi esteri;

i) fornire consulenza al Parlamento e al Governo sulle materie di cui all'articolo 3.

ART. 3.

1. Il Governo può chiedere il parere del Consiglio generale dell'emigrazione italiana su materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, come anche su ogni questione che rientri nell'ambito del lavoro e della sicurezza sociale e che involga interessi degli emigrati, e in particolare sulle iniziative legislative riguardanti:

a) la definizione degli obiettivi e dei progetti di spesa pluriennali nei vari settori che interessano i lavoratori emigrati e le loro famiglie (scuola, formazione culturale e professionale, sicurezza sociale, alloggi, assistenza);

b) la definizione di criteri per l'erogazione di contributi da erogare a qualsiasi titolo per sostenere le iniziative proposte da associazioni degli emigrati, da

enti di emanazione sindacale, da enti di formazione professionale, da organi di stampa e di informazione, aventi per fine l'assistenza e la promozione sociale e civile degli emigrati;

c) la definizione dei contenuti della politica scolastica, di formazione professionale, di assistenza sociale e previdenziale per i cittadini residenti all'estero;

d) la definizione dei contenuti delle trasmissioni radiotelevisive dirette alle collettività italiane all'estero.

2. A nome del Governo, i pareri sono richiesti dal Ministro competente.

3. I pareri espressi dal Consiglio su disegni di legge di iniziativa governativa sono comunicati alle Camere entro 30 giorni dalla presentazione dei disegni di legge stessi.

4. Il Consiglio può altresì contribuire alla elaborazione della legislazione sulle materie di sua competenza, facendo pervenire alle Camere e al Governo le osservazioni e le proposte che ritiene opportune.

ART. 4.

1. I pareri richiesti al Consiglio generale dell'emigrazione italiana debbono essere espressi entro il termine stabilito dall'organo che ha fatto la richiesta. Il presidente ha facoltà di chiedere una proroga.

2. Il Consiglio trasmette, unitamente ai pareri, la documentazione che giudichi utile per chiarirli e completarli.

3. Nella comunicazione deve essere fatta menzione anche dell'eventuale parere discordante di una minoranza del Consiglio.

ART. 5.

1. Il Consiglio generale dell'emigrazione italiana, su richiesta delle Camere o del Governo, o di propria iniziativa, può

compiere studi e indagini sulle materie di sua competenza.

2. Il Consiglio può chiedere che siano sentiti rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

3. Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Consiglio per il tramite dei Ministri competenti.

ART. 6.

1. Il Consiglio generale dell'emigrazione italiana si riunisce in seduta plenaria almeno una volta ogni sei mesi. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta una Camera o il Governo lo richiedano o per iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei membri che ne facciano richiesta scritta.

2. Il Consiglio è convocato dal presidente, che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.

3. Il Consiglio ha sede a Roma, dove hanno luogo le riunioni plenarie. Esso può costituirsi in commissioni per lo studio di problemi relativi a circoscritte aree geografiche, che possono riunirsi, ove il presidente lo ritenga, in località della rispettiva area.

ART. 7.

1. Il Consiglio generale dell'emigrazione italiana è composto da:

a) 75 membri eletti, nelle proporzioni e secondo le modalità indicate dalla presente legge, dai cittadini residenti all'estero;

b) 10 membri designati dalle regioni maggiormente interessate dal fenomeno dell'emigrazione verso l'estero;

c) 10 membri designati dalle confederazioni sindacali e dai patronati mag-

giormente rappresentativi sul piano nazionale;

d) 10 membri designati dalle organizzazioni ed associazioni nazionali che operano nel settore dell'emigrazione, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori frontalieri;

e) 10 membri designati dai partiti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso all'atto della composizione, in proporzione alla rispettiva rappresentanza parlamentare;

f) 5 membri designati, per la loro competenza, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del bilancio e della programmazione economica e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

g) 5 membri designati, per la loro particolare esperienza in materia di problemi migratori, dal Presidente della Repubblica;

h) il segretario del Comitato interministeriale dell'emigrazione, che è membro di diritto ed assolve, fino all'elezione del presidente a norma del successivo articolo 21, le funzioni di presidente;

i) il presidente del Comitato permanente per l'emigrazione della Commissione esteri della Camera dei deputati, che ne fa parte di diritto.

ART. 8.

1. La qualità di membro del Consiglio generale dell'emigrazione italiana è incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale.

2. I membri del Consiglio durano in carica tre anni, sono rieleggibili o riconfermabili e non possono essere vincolati da mandato imperativo.

3. Per la nomina a membro del Consiglio è necessario avere la capacità dei diritti civili e politici.

4. La perdita del godimento dei diritti civili o politici comporta la decadenza

dalla carica di membro del Consiglio, che è dichiarata nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.

5. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un membro elettivo, si provvede alla sostituzione con le modalità previste dall'articolo 16 della presente legge; per la sostituzione dei membri designati, la nomina del successore è effettuata con le norme di cui all'articolo 9.

6. Il sostituto rimane in carica per un tempo pari a quello per cui sarebbe restata in carica la persona da sostituire.

ART. 9.

1. I membri del Consiglio generale dell'emigrazione italiana di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dell'articolo 7 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le richieste di designazione sono fatte dal segretario del Comitato interministeriale dell'emigrazione e rivolte:

a) per i membri di cui alla lettera *b)* dell'articolo 7, al Ministro per gli affari regionali, d'intesa con le regioni;

b) per i membri di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 7, alle maggiori organizzazioni ed enti ivi indicati;

c) per i membri di cui alla lettera *e)* dell'articolo 7, alle segreterie dei partiti;

d) per i membri di cui alla lettera *f)* dell'articolo 7, rispettivamente ai consigli di amministrazione dei Ministeri ivi indicati e al presidente del CNEL.

3. Qualora tali designazioni, che devono essere comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, non vengano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio dei ministri, su proposta del suo Presidente, provvede, ad esclusione delle designazioni di cui alla lettera *e)* dell'articolo 7, alla designazione d'ufficio.

4. Nel caso che la mancanza di designazione derivi da dissenso fra le organizzazioni interessate sulla ripartizione dei rappresentanti, il Presidente del Consiglio dei ministri, scaduti i trenta giorni, convocherà le organizzazioni stesse per comporre il dissenso; in caso di insuccesso del tentativo, la designazione sarà effettuata dal Consiglio dei ministri come previsto dal comma 3.

ART. 10.

1. Alla nomina dei membri di cui alla lettera *a*) dell'articolo 7 si provvede mediante elezioni.

2. Vengono costituite, all'estero, circoscrizioni elettorali comprendenti gruppi di Paesi che fanno capo ad una rappresentanza diplomatica del capoluogo di circoscrizione, secondo la tabella allegata alla presente legge; il numero dei membri da eleggere per ciascuna circoscrizione è indicato nella tabella stessa.

3. La tabella è soggetta ad aggiornamenti, da apportare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, sia nella parte relativa ai raggruppamenti territoriali ed alla scelta dei capoluoghi di circoscrizione, sia nel numero di delegati che ogni circoscrizione deve esprimere, fermo restando il numero complessivo di essi.

4. L'elettorato attivo spetta ai cittadini italiani maggiorenni che abbiano la capacità dei diritti civili e politici e che risiedano da almeno due anni nella circoscrizione elettorale nella quale intendono esercitare il loro diritto.

5. Sono eleggibili gli elettori che abbiano compiuto il 21° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni.

6. Può anche essere proposta la candidatura di persone che siano sprovviste, al momento delle elezioni, della cittadinanza italiana, purché esse l'abbiano precedentemente posseduta oppure siano discendenti di primo o secondo grado di cittadini italiani ed abbiano il diritto di riacquistare o ottenere la cittadinanza.

7. In caso di elezione, la richiesta di cittadinanza deve essere fatta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

ART. 11.

1. I comizi elettorali per l'elezione dei membri del Consiglio generale dell'emigrazione sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il decreto di convocazione è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* non oltre il sessantesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni.

3. L'orario per la votazione degli elettori nelle diverse circoscrizioni, e per le conseguenti operazioni di scrutinio, è determinato con proprio decreto dal Ministro degli affari esteri.

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari danno notizia dell'avvenuta pubblicazione del decreto di convocazione e della data di votazione nei rispettivi Stati e circoscrizioni a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza e con ogni altro mezzo di comunicazione, costituito da organi di stampa, trasmissioni radiotelevisive, affissione di avvisi.

ART. 12.

1. Presso gli uffici consolari vengono compilate le liste degli elettori per le rispettive circoscrizioni consolari.

2. A questo fine, presso gli uffici consolari è istituito un elenco dei cittadini italiani elettori, ove viene registrato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il numero del passaporto italiano in corso di validità, la data dell'inizio della residenza nella circoscrizione, il comune elettorale nelle cui liste elettorali è iscritto, l'indirizzo.

3. La registrazione avviene d'ufficio ovvero su istanza dell'avente titolo.

4. L'elenco è pubblicato ed aggiornato ogni anno sulla base della dichiarazione

degli interessati o d'ufficio, e aggiornato a trenta giorni dalle elezioni.

5. Ogni ufficio consolare, dopo aver esperito gli eventuali accertamenti, provvede alla suddivisione degli elettori residenti nelle diverse località in sezioni elettorali territorialmente omogenee e alla compilazione dell'elenco alfabetico degli elettori per ciascuna sezione.

6. Una copia degli elenchi viene affissa nella sede dell'ufficio consolare ed altre due copie vengono trasmesse rispettivamente alla competente rappresentanza diplomatica ed alla rappresentanza diplomatica del capoluogo di circoscrizione.

7. Il titolare dell'ufficio consolare nomina, fra gli elettori di ogni seggio, un presidente e due scrutatori, che costituiscono la commissione elettorale di quel seggio e che potranno essere coadiuvati, nello svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, dai rappresentanti di lista designati ai sensi del comma 5 dell'articolo 13 della presente legge.

8. La rappresentanza del capoluogo di circoscrizione elettorale comunica ufficialmente, entro il ventesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni, il numero complessivo degli elettori iscritti nella circoscrizione, ai fini del computo di cui al comma 1 dell'articolo 13.

ART. 13.

1. Le liste dei candidati per ciascuna circoscrizione debbono essere presentate alla rappresentanza diplomatica del capoluogo di circoscrizione dalle ore 8 del decimo giorno alle ore 20 del nono giorno antecedente quello fissato per la votazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari almeno al 5 per cento del numero totale di elettori che risultano iscritti nella circoscrizione.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste presentate da associazioni costituite su base nazionale e che operino nella circoscrizione da almeno due anni, o da partiti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso

al momento della convocazione dei comizi elettorali. Per questi casi, le dichiarazioni di presentazione delle liste debbono essere sottoscritte dal presidente nazionale dell'associazione o da persona da questi delegata con atto autentificato dal notaio.

3. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista, pena la nullità della sua elezione. Ogni lista deve essere corredata della dichiarazione di accettazione di tutti i candidati, i quali dovranno dichiarare, nell'atto, di non aver accettato candidature in altre liste o in altre circoscrizioni.

4. È ammesso che ogni elettore sottoscriva anche la presentazione di più liste diverse.

5. Nella dichiarazione di presentazione delle liste deve essere indicato il nome di un delegato effettivo e di uno supplente, autorizzati a designare i rappresentanti di lista in ciascuna sezione elettorale.

ART. 14.

1. Le votazioni avvengono con le modalità previste per le elezioni della Camera dei deputati dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

2. Sono ammessi a votare esclusivamente coloro che risultino iscritti nelle liste di cui all'articolo 12 della presente legge.

3. Le operazioni di voto hanno inizio e termine nei giorni e nelle ore indicate dal decreto del Ministro degli affari esteri di cui all'articolo 11; il seggio deve rimanere ininterrottamente aperto alle votazioni, tuttavia, per almeno dodici ore di un giorno festivo.

4. Il presidente del seggio, dopo che gli elettori presenti all'ora di chiusura hanno votato, procede alle operazioni di chiusura, inizia immediatamente le operazioni di scrutinio, compila i relativi verbali e dà comunicazione dei risultati all'ufficio consolare territorialmente competente, al quale debbono poi essere ri-

messi, nel più breve tempo, i documenti e tutto il materiale attinente alle votazioni.

ART. 15.

1. Gli uffici consolari comunicano i risultati delle elezioni in ciascuna circoscrizione alla rappresentanza diplomatica del capoluogo della circoscrizione elettorale.

2. Tale rappresentanza determina la cifra elettorale di ogni lista, consistente nella somma di tutti i voti che la lista ha ottenuto nella circoscrizione, la cifra individuale di ogni candidato, consistente nella somma di tutte le preferenze espresse per ciascun candidato, e la graduatoria dei candidati di ciascuna lista.

3. Procede poi alla ripartizione dei seggi tra le liste della circoscrizione, dividendo il totale delle cifre elettorali per il numero dei seggi da attribuire ed assegnando alle liste un numero di seggi pari al numero di volte in cui tale quoziente è contenuto nella rispettiva cifra elettorale.

4. Risultano eletti coloro che, in ciascuna lista cui siano stati assegnati seggi, hanno riportato la cifra elettorale più elevata.

5. La rappresentanza provvede alla proclamazione degli eletti e comunica, mediante affissione, i risultati globali delle votazioni.

ART. 16.

1. In caso di rinuncia, o quando si debba provvedere alla sostituzione di un membro eletto del Consiglio generale dell'emigrazione, al membro da sostituire subentra quello che, nella stessa lista, lo segue nella graduatoria delle cifre individuali.

2. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i candidati, oppure se è impossibile procedere alla sostituzione di un membro per esaurimento dei nominativi della lista, il posto viene assegnato al

candidato di altra lista che, fra i non eletti, abbia conseguito il maggior numero di preferenze individuali.

ART. 17.

1. La rappresentanza del capoluogo di circoscrizione elettorale invia al Ministero degli affari esteri copia dei verbali delle operazioni di cui all'articolo 15.

2. Tutto il materiale elettorale è conservato presso gli uffici consolari per quanto attiene alle operazioni di voto e di scrutinio e presso la rappresentanza del capoluogo di circoscrizione per quanto riguarda il computo finale e l'attribuzione dei seggi.

ART. 18.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina prima dello svolgimento delle votazioni, una commissione incaricata di giudicare, in modo inappellabile, sulle questioni eventualmente insorgenti in materia elettorale.

2. La commissione è insediata presso il Ministero degli affari esteri ed è composta da un consigliere di Stato, un consigliere della Corte dei conti, due membri della magistratura ordinaria ed un funzionario del Ministero degli affari esteri.

3. La commissione rimane in carica per tutta la durata della legislatura e giudica anche su questioni che dovessero insorgere in ordine alla sostituzione di membri decaduti nel corso di essa; i suoi componenti possono essere sostituiti, se necessario, nella stessa forma prevista per la nomina.

ART. 19.

1. Organi del Consiglio generale della emigrazione italiana sono:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;
- c) il comitato di presidenza.

ART. 20.

1. L'assemblea è l'organo preposto alle decisioni del Consiglio generale dell'emigrazione italiana.

Essa:

a) elegge e revoca il presidente e i membri del comitato di presidenza;

b) approva la relazione sui problemi e sulle prospettive dell'emigrazione di cui alla lettera f), dell'articolo 2;

c) determina i criteri generali cui attenersi nella formulazione dei pareri di cui all'articolo 3;

d) approva il regolamento interno del Consiglio;

e) designa i rappresentanti del Consiglio in enti, organismi, conferenze, sedute di organismi internazionali;

f) approva il bilancio annuale del Consiglio.

ART. 21.

1. Il presidente è eletto dall'assemblea nella prima seduta, a maggioranza assoluta, nell'ambito dei suoi membri.

2. Dura in carica un anno, può essere riconfermato e può essere revocato dall'assemblea con le stesse modalità dell'elezione.

3. Il presidente ha la rappresentanza giuridica del Consiglio generale dell'emigrazione italiana.

4. Egli può, in caso di urgenza, assumere decisioni di competenza dell'assemblea, alla quale dovranno essere sottoposte per la ratifica, nella prima seduta successiva.

ART. 22.

1. Il comitato di presidenza assicura il funzionamento del Consiglio e attua le decisioni e le direttive dell'assemblea, di fronte alla quale è responsabile.

2. Esso è composto da diciannove membri, eletti dall'assemblea tra i suoi componenti.

3. Il comitato di presidenza elabora e sottopone all'approvazione dell'assemblea la relazione, il regolamento ed il bilancio di cui all'articolo 20; formula i pareri, le osservazioni e le proposte, di cui all'articolo 3, secondo i criteri espressi dall'assemblea a norma dell'articolo 20; cura lo svolgimento dei compiti attribuiti al Consiglio dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

ART. 23.

1. Il Consiglio generale dell'emigrazione ha un segretario generale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio generale dell'emigrazione.

2. Al segretariato del Consiglio generale sarà addetto personale appartenente alle amministrazioni dello Stato, appositamente comandato.

ART. 24.

1. Al segretario generale spetta il trattamento economico dei dirigenti generali dello Stato.

2. Ai membri del Consiglio compete, per la partecipazione alle riunioni di cui all'articolo 6, il trattamento di missione previsto dalle leggi vigenti per i dirigenti generali dello Stato.

3. Al presidente ed ai membri del comitato di presidenza è inoltre attribuita una indennità forfettaria nella misura di lire 2 milioni annui.

ART. 25.

1. È soppresso il Comitato consultivo degli italiani all'estero, istituito con legge 15 dicembre 1971, n. 1221.

ART. 26.

1. Le spese per il funzionamento del Consiglio generale dell'emigrazione italiana, comprese quelle di viaggio e le indennità di missione per i membri residenti fuori della sede dove si tengono le riunioni, sono iscritte in apposita rubrica del bilancio del Ministero del tesoro. Gli impegni e gli ordini di spesa, nei limiti dei fondi stanziati in detta rubrica, sono emessi e firmati dal presidente.

ART. 27.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 600 milioni annui, si fa fronte, per l'anno finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA.

Circoscrizione elettorale	Capoluogo di Circoscrizione	Membri
EUROPA		
1 — Germania Federale, Austria, Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Germania est, Jugoslavia, Polonia, Romania, Ungheria, Unione Sovietica, Grecia, Cipro, Malta, Turchia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia	Bonn	9
2 — Svizzera e Liechtenstein	Berna	6
3 — Spagna, Portogallo, Gibilterra	Madrid	1
4 — Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi	Bruxelles	5
5 — Francia, Principato di Monaco	Parigi	8
6 — Gran Bretagna, Irlanda, Islanda	Londra	3
		32
Totale Europa		
ASIA		
7 — Tutti gli Stati	Gedda	1
		1
Totale Asia		
AFRICA		
8 — Algeria, Egitto, Kenya, Libia, Marocco, Tunisia	Cairo	1
9 — Tutti gli altri Stati	Pretoria	1
		2
Totale Africa		
AMERICA SETTENTRIONALE		
10 — Canada	Ottawa	3
11 — Stati Uniti	Washington	3
		6
Totale America settentrionale		

Segue: TABELLA.

Circoscrizione elettorale —	Capoluogo di Circoscrizione —	Membri —
AMERICA CENTRALE		
12 — Messico e tutti gli Stati centro-americani	Città del Messico	1
		—
Totale America centrale . . .		1
AMERICA MERIDIONALE		
13 — Argentina	Buenos Aires	19
14 — Brasile, Paraguay, Uruguay	San Paolo	6
15 — Venezuela, Colombia	Caracas	3
16 — Tutti gli altri Stati	Santiago	1
		—
Totale America meridionale . . .		29
OCEANIA		
17 — Tutti gli Stati	Canberra	4
		—
Totale Oceania . . .		4
		—
TOTALE GENERALE . . .		75
		—